

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze, dipartimento del territorio, direzione centrale del catasto e della conservazione dei registri immobiliari, serv. IV, div. XIII, ha emanato la circolare 18 giugno 1997, n. 172/T esprimendosi sulla misura dell'imposta di bollo da applicare alle copie di atti presentate alle conservatorie dei registri immobiliari;

in particolare in detta circolare, per le copie presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, unitamente alle formalità ipotecarie, nella ipotesi in cui alle stesse siano allegati altri documenti, quali il certificato di destinazione urbanistica o procure generali o speciali, anche se la copia dell'atto e degli allegati sia effettuata con un'unica dichiarazione di conformità all'originale, l'ufficio di cui sopra ha espressamente previsto che:

«le copie di più atti anche se riportate su di un solo foglio di quattro facciate e rese autentiche con un'unica dichiarazione di conformità, debbono sottostare ad altrettante imposte di bollo, nella considerazione che la predetta dichiarazione di conformità, anche se unica, si riferisce a ciascuna copia autonomamente considerata »;

a conforto della propria interpretazione, la direzione centrale del catasto ha fatto esplicito riferimento alla risoluzione n. 302049 del 31 marzo 1984 della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari che esprimeva identico parere per analoga fattispecie;

la circolare succitata appare in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 che disciplina l'imposta sul bollo; invero l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al detto decreto del Presidente della

Repubblica n. 642 del 1972 come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 agosto 1992, recita: «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciate dagli stessi: per ogni singolo foglio lire ventimila. La nota 1 dispone: «per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale». La copia dichiarata conforme, anche se munita di allegati, che viene presentata alla conservatoria dei registri immobiliari (ed analogamente all'ufficio del registro) è un unico documento-atto redatto in un unico contesto, rilasciata sotto la stessa data. Si tratta non di copie di più atti ma di copia di un unico atto a cui sono allegati altri documenti, infatti gli allegati formano parte integrante dell'atto stesso e costituiscono un tutt'uno con lo stesso atto;

nella ipotesi in cui non si riconosca la unicità dell'atto e che semmai si ipotizzi che si tratti di più atti, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642, al comma 3) n. 15 prevede che possono scriversi sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta «gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni, o provvedimenti, se redatti in un unico contesto» ed al riguardo si ricorda che la risoluzione ministeriale 23 novembre 1987, n. 302367 della direzione generale delle tasse e delle imposte ha confermato detto assunto —:

quali provvedimenti intenda assumere alla luce delle considerazioni sopra esposte e se non ritenga opportuna la revisione della circolare 18 giugno 1997, n. 172/T. (4-14972)

FOTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

anni addietro il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato venne munito di macchinette per l'emissione di biglietti di ogni tipo;

detta strumentazione veniva portata a spalla dagli operatori dell'azienda;

le spese sostenute per l'acquisto delle macchinette in questione furono rilevanti;

dopo breve periodo le predette macchinette vennero ritirate e, quindi, ne venne preclusa l'utilizzazione;

quali siano i motivi per i quali le macchinette, in premessa indicate, vennero acquistate, i costi sostenuti dalle Ferrovie dello Stato per il loro acquisto e i motivi del successivo mancato utilizzo. (4-14973)

ZACCHERA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nelle zone di confine con la Svizzera risulta spesso difficile la ricezione del segnale della televisione della Svizzera italiana;

è estremamente importante, soprattutto per le migliaia di persone che svolgono attività lavorativa frontaliera, essere informati degli avvenimenti e programmi della Confederazione Elvetica (basti pensare ai servizi pubblici, alla percorribilità strade, eccetera);

già in passato il sottoscritto interrogante ha presentato atti ispettivi atti a favorire la penetrazione in Italia del segnale televisivo elvetico, soprattutto nelle zone di confine e montane, ma non risultano sostanziali miglioramenti nelle trasmissioni —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di permettere la libera ricezione della televisione della Svizzera italiana nella fascia di confine italo-svizzera. (4-14974)

ZACCHERA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da ormai oltre dieci anni sono in corso lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania;

da ormai diversi anni è utilizzata la parte di fabbricato sistemata con il primo lotto mentre si è in attesa del completamento degli altri servizi, alcuni dei quali essenziali per il funzionamento della struttura;

i predetti lavori sembrano estremamente diluiti nel tempo, senza progressi significativi —:

quando si ritenga che saranno conclusi i predetti lavori;

quale sia il costo complessivo presunto dell'opera;

se si preveda di realizzare all'interno della struttura anche alloggi per il personale e gli agenti di custodia. In quest'ultimo caso, se non si ritenga che — stante la assoluta carenza di spazio — occorra rivedere il progetto ed utilizzare gli spazi così ricavati per altri servizi, laboratori, e strutture comuni da utilizzare per il personale e/o i detenuti. (4-14975)

VENDOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Elvira Spica, insegnante di ruolo di canto, è stata trasferita a domanda dal conservatorio di Frosinone a quello di Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996;

siffatto trasferimento ha potuto aver luogo esclusivamente in forza di precedenza *ex* articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (assistenza familiare portatore di handicap), in quanto, nella graduatoria formata ai fini del trasferimento nel conservatorio di Roma, per l'anno scolastico 1995-1996 in questione, era prima per titoli altra docente, la professoressa Anne English;

in data 27 febbraio 1997 il familiare portatore di handicap della professoressa Spica, la signora Tambroni, è deceduta;

nonostante ciò, a tutt'oggi il trasferimento della professoressa Spica al conservatorio di Roma non è stato revocato da codesto ministero e la relativa cattedra non

è stata resa disponibile per le ordinarie operazioni annuali di trasferimento e mobilità, nonostante l'inequivocabile *ratio* del trasferimento *ex* articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le chiarissime disposizioni attuative in tal senso (ordinanza ministeriale n. 335 del 1994, articolo 16, comma 11, vigente all'epoca del trasferimento; Contratto collettivo nazionale di lavoro siglato in data 15 aprile 1996, articolo 30, comma 4 e seguenti, oggi vigente);

pende, al riguardo, ricorso al Tar Lazio (III sezione n. 8636 del 1997) di altro docente, il professor Camillo Sforza, interessato al trasferimento al conservatorio di Roma e beneficiante, allo scopo, di precedenza assoluta *ex* articolo 21 della più volte citata legge n. 104 del 1992 (invalidità personale in grado superiore ai due terzi);

l'istanza cautelare accessoria al ricorso appena citato, cui in un primo tempo ha dato seguito lo stesso Tar (ordinanza n. 1856 del 1997) con motivazione che non tocca il fondamento del ricorso stesso, rileva appunto che, « allo stato attuale, il posto al quale aspira per l'anno 1997-1998 il controinteressato professore Sforza non è disponibile » -:

quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere per ripristinare il rispetto della legalità nelle menzionate procedure di trasferimento e assicurare che la cattedra di canto presso il conservatorio di Roma, che la professoressa Spica ha perso il titolo a ricoprire, sia regolarmente ed immediatamente resa disponibile per le procedure stesse;

se non ritenga indispensabile disporre una rigorosa attività di ispezione presso il suddetto conservatorio e l'ispettorato istruzione artistica di codesto ministero.
(4-14976)

NAPOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per la solidarietà sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre 1997 l'interrogante ha presentato l'atto ispettivo

n. 4-13887, sollecitandone la risposta durante la seduta dell'assemblea della Camera svoltasi in pari data, alla luce dell'urgenza della valutazione dei fatti, senza ottenere, a tutt'oggi, alcun riscontro in merito;

rimangono valide, pertanto, tutte le premesse contenute nel citato atto ispettivo n. 4-13887, in particolare quella relativa al giallo del blocco, da parte della polizia di frontiera, dei protagonisti della vicenda in una saletta dell'aeroporto di Fiumicino, per quattro giorni consecutivi, e al ritiro dei passaporti dei coniugi e dei minori (questi ultimi già con il cognome Nanchi) cui si aggiunge la scomparsa di questi documenti mai restituiti ai due coniugi;

in data 14 novembre 1997 il Tribunale per i minori di Reggio Calabria ha emesso provvedimento urgente e provvisorio, n. 73/94 VG cron. 436, con il quale ha affidato i minori Ananieva Julia e Smirnov Alexei al dirigente dell'ufficio stranieri presso la locale questura, « ... con incarico di collocamento in struttura protetta in attesa che l'autorità competente possa provvedere al rimpatrio ... »;

detto provvedimento è stato eseguito nello stesso giorno con la sottrazione dei nominati minori ai coniugi Nanchi Antonio e Raco Colomba, che li avevano adottati in Russia con provvedimento del tribunale di San Pietroburgo del 31 ottobre 1997, ed in forza del visto del consolato generale d'Italia in San Pietroburgo li avevano introdotti in Italia ed accolti presso il loro domicilio in Taurianova (R.C.);

successivamente al citato provvedimento emanato dal tribunale per i minori di Reggio Calabria, i coniugi Nanchi, al fine di regolarizzare, per quanto attiene la legge italiana, il loro rapporto con detti minori hanno presentato, al tribunale per i minori di Reggio Calabria, istanza di affidamento in loro favore, anche in considerazione di un legame affettivo già instaurato e consolidato;

in data 15 novembre 1997, i coniugi Nanchi hanno provveduto ad inoltrare alla

Corte di appello di Reggio Calabria — sezione minori — ricorso avverso il decreto del 14 novembre 1997 emesso dal tribunale dei minori di Reggio Calabria nel procedimento n. 73/94 VG;

l'udienza relativa al citato ultimo ricorso è avvenuta, presso la sezione per i minori della Corte d'Appello di Reggio Calabria, in data 19 dicembre 1997. In pari data la corte d'appello si è riservata di decidere;

la sentenza, non ancora notificata agli avvocati difensori dei coniugi Nanchi-Raco, risulta essere stata depositata in data 19 dicembre 1997;

il quotidiano « il Giornale di Calabria » dell'11 gennaio 1998 ha riportato la notizia clamorosa secondo la quale il tribunale dei minori di Reggio Calabria, in data 27 dicembre 1997 avrebbe affidato, alla famiglia Catalano, residente a Roma, ma di origine pugliese, i due bambini russi, rispettivamente di dieci e dodici anni;

la stessa citata stampa ha dichiarato che « la famiglia Catalano avrebbe alloggiato per qualche giorno in un ampio albergo del centro di Reggio Calabria e dopo vari incontri con il personale addetto a questa questione e con gli stessi minori (ospitati in luogo segreto senza poter ricevere alcuna visita dai coniugi di Taurianova) è ripartita in auto alla volta di Roma, il pomeriggio del 27 dicembre con Alexei e Julia »;

se la notizia di quanto riportato dalla stampa corrispondesse a verità, apparirebbe grave ed ingiustificata la decisione assunta dal tribunale dei minori, non nuovo, per la verità, a decisioni che creano grandi dubbi e perplessità;

non si riesce, infatti, a comprendere con quali criteri, peraltro assunti durante la fase dibattimentale in corso in corte d'appello, il tribunale dei minori abbia deciso di sottrarre la possibilità di affidamento ai coniugi Nanchi (si ribadisce che sui passaporti scomparsi i bambini russi avevano acquisito il cognome Nanchi);

è assurdo pensare che, pur in presenza di richiesta di affidamento provvisorio dei due minori da parte dei coniugi Nanchi, il tribunale dei minori di Reggio Calabria abbia preferito una diversa struttura familiare;

tutta la vicenda richiede immediati interventi alla luce del fatto che i coniugi Nanchi-Raco hanno osservato rigorosamente tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'ingresso in Italia di minori stranieri;

in tutto quanto sopra esposto non si evince, peraltro, alcuna tutela dei due minori russi —:

quali urgenti iniziative intendano assumere perché sia fatta chiarezza in tale dolorosa vicenda, nella quale non sembrano tenuti in alcuna considerazione gli interessi dei minori coinvolti, e in particolare quali valutazioni e quali provvedimenti intenda assumere in relazione al comportamento tenuto dalla polizia di frontiera. (4-14977)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se e quando intendano intervenire per bloccare il sistematico sperpero del pubblico denaro realizzato dall'ente poste e dall'ente ferrovie, anche attraverso la concessione di pagine di pubblicità ai giornali;

se non si ritenga assai grave che due enti, anziché impegnarsi per migliorare la qualità dei propri servizi, totalmente inefficienti, si preoccupino di promuovere con risorse pubbliche una immagine pubblicitaria delle rispettive società assolutamente non rispondente alla realtà;

se il Governo possa consentire che ente Poste ed ente ferrovie proseguano in questa grottesca azione, sprestando il denaro che il tesoro dà loro con molta prodigalità;

se tutto ciò non costituisca una offesa verso i contribuenti supertassati, oberati e vessati da un fisco « famelico ». (4-14978)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono passati ben trenta anni dal terremoto che ha devastato la Valle del Belice;

ancora vi sono famiglie che vivono nelle baracche, ormai logore e insalubri; ed è vistoso l'abbandono nel quale la popolazione vive;

per la Valle del Belice sono state approvate ben venti leggi, sono stati stanziati 3.100 miliardi, dei quali 2.200 spesi:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza che al Friuli sono stati assegnati (con le stesse caratteristiche) ben sedicimila miliardi e se ritenga tutto ciò giusto;

cosa intenda fare per eliminare la vergogna di un Belice totalmente abbandonato e dimenticato, dove miseria e disoccupazione regnano sovrani;

quale impegno il Governo possa assumere per porre fine a questa ingiustizia ed alla vergogna di uno Stato che ha abbandonato una parte del suo territorio;

se e quando il Governo intenda intervenire con atti concreti per dare anche al Belice almeno la metà delle risorse già prontamente assegnate al Friuli. (4-14979)

FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Reggio Calabria, Prof. Italo Falcomatà, dopo aver ascoltato diligentemente la relazione del Procuratore generale del distretto giudiziario di Reggio Calabria in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, evidentemente adirato perché non è stato immortalato nella

corposa relazione come il « primo martire del secondo anno del regime, » ha preso carta e penna ed ha informato il prefetto della rinuncia alla scorta armata;

se si conoscano i motivi che hanno indotto il prefetto a fornire la scorta al Sindaco di Reggio Calabria;

se agli altri amministratori di Reggio Calabria e provincia che hanno subito atti intimidatori anche più gravi sia stata assegnata la scorta;

se le scorte finora assegnate siano state utili come deterrente e se le risorse umane utilizzate per le scorte avrebbero potuto essere più utili per la salvaguardia dell'intera collettività vera vittima della mafia. (4-14980)

FOTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi professionali per i soggetti di cui al predetto articolo 1, comma 56. La norma prevede, altresì, che restino ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio della relativa attività;

con parere 1-C/1997 (reso l'11 aprile 1997) il Consiglio nazionale forense ha evidenziato che la norma dell'incompatibilità, dettata dallo articolo 3, regio decreto legge 1578/1933, è stabilita « a tutela non

del pubblico impiego, ma dell'avvocatura a salvaguardia di quel valore fondamentale che è la sua autonomia e la sua indipendenza; valore che si pone in netto contrasto con un rapporto di subordinazione, qual è quello proprio di qualunque dipendente sia pubblico, sia privato». Il Consiglio nazionale forense ha precisato, altresì, che la cosa è dimostrata e provata dall'eccezione prevista, dalla stessa norma, « per gli avvocati degli enti pubblici quando questi abbiano istituito un apposito ufficio legale il dipendente si dedichi esclusivamente all'attività di avvocato: perché solo in presenza di queste condizioni si intendono sussistenti quelle garanzie minime di indipendenza e di autonomia che altrimenti — ove si dia un rapporto di impiego — sono ritenute mancanti »;

il Consiglio nazionale forense ha concluso il parere in questione ritenendo che « non sia venuta meno l'incompatibilità tra la professione di avvocato e (salvo le ricordate eccezioni) qualunque rapporto di impiego, sia privato, sia pubblico, indipendentemente dal suo configurarsi o meno come rapporto a tempo parziale »;

il Consiglio nazionale forense ha successivamente espresso un secondo parere (n. 9-B/1997) il 20 giugno 1997 con il quale ribadiva il precedente parere contrario alle iscrizioni all'albo dei pubblici dipendenti a tempo parziale, sottolineando che — diversamente — si sarebbe determinato « un inquinamento alla categoria ed alla attività professionale in genere, alterando in modo determinante la figura dell'avvocato, di cui è indubbio il rilievo costituzionale, in quanto partecipe delle funzioni di difesa, garantita e protetta dalla Costituzione » —:

se non ritengano doveroso assumere urgenti iniziative volte a dare chiarezza interpretativa alle norme in premessa richiamate, specificando in particolare se le stesse trovino applicazione anche quando si tratti di accedere alla professione forense, e ciò in considerazione dell'elevato numero di reiezioni delle domande di iscrizione allo albo avvocati — da parte dei consigli dell'ordine competenti — presen-

tate da dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale. (4-14981)

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 23-*octies* della legge 11 agosto 1972, n. 485, prevede che i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria Inps per le pensioni ai lavoratori dipendenti, o di altro fondo, o gestione speciale, o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel Cnel, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensioni;

la summenzionata norma è applicata agli impiegati civili dello Stato titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, giusto quanto disposto dall'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364;

dall'abrogazione delle disposizioni di legge relative alla disciplina della delega per la riscossione dei contributi sindacali attraverso la trattenuta sullo stipendio è rimasta esente la normativa delle ritenute dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici, ancora oggi disciplinata dalle surrichiamate disposizioni legislative;

non vi è alcun dubbio che la normativa in esame (articolo 23-*octies* della legge n. 485 del 1972, richiamato, per i titolari di pensione nel settore pubblico, dall'articolo 11 della legge 31 Luglio 1975, n. 364 del 1975) conferisce la titolarità del diritto alla riscossione mediante trattenuta solamente a certe organizzazioni sindacali (quelle rappresentate nel Cnel);

ne segue che — paradossalmente, ma non tanto — al dipendente pubblico iscritto ad una confederazione sindacale non rap-

presentata nel Cnel risulta precluso, al momento della pensione, il diritto di versare i contributi sindacali all'organizzazione di sua fiducia, potendo lo stesso esercitare unicamente detto diritto in favore delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Cnel, con palese, illegittima ed arbitraria limitazione della personale libertà di scelta;

analoga situazione si riscontra nel settore del lavoro privato: dal combinato disposto dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, (relativamente alla materia delle indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e di quelli di integrazione salariale dovuti dall'Inps) risulta, infatti, che il diritto di versamento dei contributi mediante trattenuta è riconosciuto a favore delle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Cnel —:

se intenda esplicitare le modalità attraverso cui viene effettuata la trattenuta in questione, con riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1973, n. 852;

se e quali modifiche della normativa intendano proporre al fine di consentire ai soggetti interessati di potere liberamente esercitare il diritto al versamento dei contributi mediante trattenuta, la qual cosa, come evidenziato, è, allo stato, preclusa.
(4-14982)

CICU e MARRAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, recentemente è stato modificato il sistema di tassazione dei veicoli a motore circolanti nel nostro Paese. Se prima di questa innovazione l'utente vincolava l'acquisto del veicolo in base alla cilindrata alla quale corrispondeva un onere fiscale in base alle fasce di cilindrata, oggi con l'introduzione del Kw quale parametro per il calcolo della tassa di proprietà dei veicoli a motore, si ridefini-

sce il sistema di tassazione globalmente, sconvolgendo la disciplina valida per il passato;

questo fatto, se da un lato è sicuramente in linea con la possibilità di incrementare le entrate fiscali, dall'altro costituisce una disparità di trattamento tra vecchi proprietari di autoveicoli e nuovi proprietari in quanto questi hanno facoltà di acquisto degli autoveicoli in base alla potenza espressa in Kw. Molti automobilisti hanno, invece, certamente condizionato l'acquisto dell'auto in ragione della cilindrata, parametro di un minore costo di esercizio e di più modesta pressione fiscale. Accade così, con la nuova tassazione, che il possessore di un'auto di 1600 cc ma con una potenza di 77 Kw, non considerata in fase d'acquisto, paghi molto di più di un automobilista che dispone di un'auto di 1900 cc ma con potenza in Kw talora di 66 Kw. A nulla, nell'esempio riportato, incide la detrazione del costo del bollo per la patente non più in vigore —:

se sia opportuno che l'applicazione del nuovo sistema di tassazione della proprietà degli autoveicoli sia riferibile ai soli veicoli di nuova immatricolazione, ovvero che sia data facoltà al proprietario di optare fra nuovo e vecchio sistema di tassazione per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1998. (4-14983)

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sabato 23 dicembre 1997 studenti del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Catania hanno occupato simbolicamente per due ore il loro istituto in segno di protesta contro il grave intervento delle forze di polizia nelle scuole catanesi occupate dagli studenti, avvenuto la notte del 19 dicembre 1997 e già oggetto di altra interrogazione, e per stigmatizzare l'atteggiamento degli agenti di polizia che durante la manifestazione studentesca del 22 dicembre 1997, hanno innescato gravi momenti di tensione;

in seguito alla protesta il preside dell'istituto, senza riunire preventivamente il consiglio di classe, ha sospeso quattro studenti per cinque giorni e, convocati i genitori, ha minacciato l'espulsione dalla scuola, se si fossero verificate ulteriori iniziative di lotta —:

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente in relazione ad un atto di evidente gravità, che inasprisce ulteriormente il già pesante clima nel mondo della scuola catanese. (4-14984)

VASCON. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risulta che organi di stampa, *il Messaggero* del 19 gennaio 1998, che da alcuni giorni nel Viterbese sono morti a causa di avvelenamento decine di cani, ed altri ancora sono rimasti gravemente intossicati. Alla base dall'avvelenamento e dell'intossicazione, stando a quanto riportato dall'organo di stampa, risulta sia stata utilizzata stricnina;

sembra inoltre che, in data 19 gennaio 1998, tale signor Maroni Luciano abbia inoltrato presso il tribunale di Forlì ed a tutte le autorità preposte un esposto nel quale relaziona alle competenti autorità di quanto sta accadendo nel comune di Gambettola e zone limitrofe, denunciando la presenza di bocconi avvelenati composti da frattaglie e avanzi di pesce intrisi e contenenti veleni letali, presumibilmente stricnina. Tali esche vengono disposte laddove frequente è la presenza di animali domestici, cani ed altro —:

se non si renda necessaria ed urgente una azione di stretta, quanto potenziata vigilanza, nelle aree e zone interessate, al fine di prevenire simili atti;

qualora i fatti esposti siano verificati, quali iniziative si intendano adottare perché siano individuate e perseguiti gli autori di tali violazioni della legge.

(4-14985)

ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Per sapere —:

se siano al corrente che, da alcuni giorni, nella città di Reggio Calabria, un venditore ambulante egiziano, il signor Fathi Farid, ormai cittadino italiano con moglie e figlia italiane, si è incatenato davanti al comune, a pochi metri di distanza dalla prefettura, per protestare contro la mancata concessione di una licenza temporanea per la vendita di mercanzie (magliette, adesivi, eccetera);

se non ritengano di dovere intervenire per conoscere i termini della questione, che sta assumendo aspetti anche drammatici, avendo il signor Fathi Farid tentato per disperazione anche il suicidio, e perché sia consentito all'interessato, che pare abbia superato l'esame presso la camera di commercio di Reggio per l'esercizio della attività di venditore ambulante, di ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività medesima, unica fonte di lavoro necessaria ed indispensabile al signor Fathi Farid per potere mantenere se stesso e la propria famiglia. (4-14986)

ALOI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali siano i motivi per cui a distanza di più di trent'anni dalla approvazione della legge n. 396/1967, non si sia ancora proceduto all'istituzione dell'ordine regionale dei biologi, malgrado si tratti di una categoria oltremodo numerosa in fatto di presenze (4° posto per numero di iscritti agli albi professionali) —:

se non ritenga di doversi adoperare per rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico o di altro tipo che impediscono agli oltre 40.000 interessati di potere vedere recepita la legittima aspirazione alla istituzione finalmente dell'ordine regionale dei biologi, in modo da dare alla categoria anche a livello regionale una importante articolazione e funzionalità istituzionale.

(4-14987)

SELVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con il virus della salmonella « uova alla salmonella » sono finite a migliaia nei piatti delle famiglie napoletane e casertane nei mesi scorsi;

a metà settembre del 1997, venti persone sono state ricoverate in ospedale per casi di salmonella accertata;

altri 200 campani se la sono cavata con un grosso spavento ed una « semplice » intossicazione;

gli ospedali campani nei mesi scorsi erano stati tempestati dalle richieste di ricoveri di bambini, adulti ed anziani che accusavano vomito, nausea, dolori addominali e dissenteria;

oltre 40 mila galline sono state abbattute dopo gli accertamenti profilattici della Asl, alle cui uova è stato addebitata la diffusione della salmonella —:

quale sia adesso la situazione in Campania relativa alla diffusione della salmonella e se le « uova alla salmonella » siano state riscontrate anche in altre regioni;

come sia stata fronteggiata l'epidemia, e cosa si stia facendo per prevenire un altro analogo fenomeno. (4-14988)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste di Vercelli ha istituito la figura dell'operatore unico presso lo sportello allocato nel comune di Rimasco (Vercelli);

la decisione riguarda gli interessi dei vicini comuni di Rima San Giuseppe e Carcoforo;

questa grave decisione è stata assunta dopo che erano già stati chiusi gli sportelli nei comuni di Rima San Giuseppe e Carcoforo;

lo sportello di Rimasco, colpito dal provvedimento, era dunque l'unico rimasto

a servire i tre comuni la cui popolazione, ancorché poco numerosa, è prevalentemente anziana e distribuita su un territorio abbastanza vasto;

Rima San Giuseppe dista 8 chilometri e Carcoforo 7 chilometri da Rimasco;

la qualità del servizio offerto con l'istituzione dell'operatore unico, è ormai degradata ad un livello inaccettabile;

le stesse modalità di assunzione del provvedimento non sono condivisibili, sia per la comunicazione ai comuni avvenuta soltanto una settimana prima dell'avvio del nuovo sistema, sia perché, come se non bastasse, sono state disattivate le cassette per l'impostazione della corrispondenza situate nei comuni di Rima San Giuseppe e di Carcoforo, e nelle frazioni di Ferrate e di San Giuseppe;

i sindaci dei comuni interessati hanno richiesto all'Ente poste di Vercelli di rivedere il provvedimento, senza peraltro ottenere un risultato concreto;

la razionalizzazione del costo di gestione dei servizi è concetto assolutamente diverso dalla pratica soppressione del servizio medesimo;

i provvedimenti assunti presentano addirittura profili di possibile illegittimità, atteso che paiono in contrasto con la filosofia e l'articolato medesimo della legge sulla montagna, che prevede il mantenimento del servizio in zone considerate, per definizione, disagiate;

pare veramente assurdo che possano essere sviluppate politiche contraddittorie e confliggenti che, da una parte, tentano di prevenire lo spopolamento della montagna e dall'altra, eliminando di fatto i servizi più essenziali, rendono inevitabile lo spopolamento medesimo —:

quali analisi del territorio e dei bisogni della sua popolazione sia stata effettuata dall'Ente poste competente per territorio;

se si sia tenuto conto delle caratteristiche della popolazione, in ragione soprattutto dell'età avanzata di cospicua parte della medesima;

se siano stati considerati i disagi determinati dal fatto che la distanza fra i comuni di Rima San Giuseppe e di Carcoforo rispetto al comune di Rimasco non è adeguatamente superabile dal trasporto pubblico;

se sia stata correttamente valutata la difficoltà (se non l'impossibilità) per l'operatore unico di offrire all'utenza, su un territorio così articolato, un servizio degno di essere definito tale;

se sia stata considerata la compatibilità del provvedimento assunto con la « ratio » della legge sulla montagna;

se sia da considerarsi corretto, nel metodo, che le comunicazioni del provvedimento siano state date ai sindaci dei comuni interessati soltanto una settimana prima dell'avvio della nuova formula di organizzazione del servizio;

se non si ritenga di dover ripristinare, presso lo sportello di Rimasco, le tradizionali modalità di organizzazione e di gestione del servizio. (4-14989)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, proprio per le caratteristiche degli appartenenti, pone da sempre, e sacrosantamente, questioni relative all'assistenza sanitaria;

essi godono di particolari (pur se insufficienti) esenzioni scritte previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del decreto legislativo 26 aprile 1996, n. 224;

in materia di esenzioni vi è la certezza di un « giro di vite » governativo;

i mutilati ed invalidi di guerra ritengono che sia lecito temere che il loro regime di esenzioni possa essere intaccato dalle preannunciate restrizioni;

la categoria, che certamente non è da considerarsi portatrice di privilegi, ma anzi è ingiustamente dimenticata da tutti i governi, sta manifestando serie preoccupazioni per la paventata riduzione delle esenzioni, e dunque appare giusto e doveroso fugare timori che angosciano i mutilati ed invalidi di guerra —:

se non ritenga di dovere formalmente assicurare ai mutilati ed invalidi di guerra il mantenimento del regime di esenzione attualmente vigente in tema di assistenza sanitaria. (4-14990)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1998 ha preso avvio la nuova metodologia di pagamento della tassa di registro;

al di là del caos e della consueta italiana impreparazione dei primissimi giorni, appare ora, in tutta la sua gravità, l'inaccettabile complessità delle nuove modalità di pagamento;

il metodo, « inventato » per complicare la vita anche a coloro che hanno già il triste compito di pagare una tassa, è particolarmente irritante ed avvilente in quanto appare contrastante con la sbandierata politica di semplificazione amministrativa;

anche dopo il periodo di « collaudo », il nuovo meccanismo certamente lascerà traccia negativa per il contribuente, a volte vessato non tanto dalla tassa, ma dalla difficoltà nel riuscire a pagarla —:

quale filosofia abbia ispirato la nuova metodologia e come essa si concili con il principio della semplificazione burocratico-amministrativa. (4-14991)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i mutilati ed invalidi di guerra manifestano, ormai dimessamente, per l'accumularsi ventennale di promesse non mantenute, profonda delusione per la intollerabile lentezza con la quale le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti « gestiscono » le pratiche relative al mancato riconoscimento della aggravata infermità contratta in guerra;

appare di tutta evidenza che, essendo ormai gli interessati tutti ultrasettantenni, occorre in qualche modo provvedere affinché le verifiche di merito in sede giurisdizionale vengano effettuate con estrema celerità per riconoscere ... in vita, se dovuti, gli adeguamenti economici —:

quali organici provvedimenti intenda assumere per far cessare la vergogna di ricorsi, giacenti da vent'anni e per concedere quanto dovuto a coloro che hanno combattuto e sofferto per la Patria.

(4-14992)

CREMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 giugno 1997 il Ministro della sanità rispondeva all'interrogazione n. 4-04489, con la quale si segnalava l'atteggiamento ostruzionistico di alcune Asl del Veneto, che opponevano un rifiuto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per il ricovero di bambini asmatici presso l'istituto Pio XII, situato in località Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno);

successivamente alla mobilitazione prodottasi su tale problematica e alla risposta suddetta, che riconosceva l'unicità e la specificità dell'istituto, le difficoltà a livello regionale sembra siano state positivamente risolte;

numerose segnalazioni, nonché il ricovero di un bambino asmatico di Milano a spese dell'associazione « Famiglia bambini asmatici », evidenziano, al contrario,

l'impossibilità di accedere all'istituto suddetto a causa di dinieghi immotivati da parte delle Asl di altre regioni —:

se non si ritenga opportuno intervenire nuovamente, affinché gli ostacoli di tipo burocratico e la carenza di informazioni siano rimossi, onde non venga precluso ulteriormente l'utilizzo di una struttura all'avanguardia nel suo settore.

(4-14993)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in Italia è ancora tutto da costruire il « federalismo stradale », nonostante la prossima scadenza del 10 febbraio 1998 per una prima approvazione, da parte del Governo, dei decreti legislativi attuativi della legge n. 59 riguardi anche l'Anas ed il settore strade;

nel corso del 1996, ultimo anno con bilancio approvato, l'Anas ha registrato entrate di competenza per lire 6.177 miliardi, di cui il 90,6 per cento di trasferimenti statali;

l'Anas ha oggi oltre 9.500 dipendenti e per far fronte agli impegni assunti nel 1998 stima un fabbisogno di cassa di lire 8.242 miliardi a fronte di un tetto massimo di pagamenti fissato dalla finanziaria nel 95 per cento delle erogazioni 1997, cioè lire 6.100 miliardi;

da anni la viabilità del basso Garda sopporta enormi problemi di traffico che in parte potrebbero essere risolti dal completamento della variante alla S.S. 11, soluzione da sempre prorogata per carenza di disponibilità —:

quanto sia costata la recente installazione di segnaletica verticale nel comune di Peschiera del Garda sul tratto della strada statale 11;

chi abbia deciso di apporre la dicitura Lago di Garda Sud in prossimità dello svincolo per il centro di Peschiera del Garda e Lago di Garda Nord in direzione del comune di Sirmione, essendo noto a

tutti che le strade che costeggiano il lago si chiamano « Gardesana orientale ed occidentale » ed essendo oltretutto chiaro che si arreca offesa al buon senso e alla geografia, confondendo est-ovest con nord-sud;

se non si ritenga che una radicale riforma dell'ente Anas non possa aver luce se non coinvolgendo maggiormente gli enti locali, iniziando nel frattempo a prestare maggiormente attenzione alle esigenze dei cittadini, in un mutato rapporto fra amministrazioni locali e dipartimenti Anas.
(4-14994)

NEGRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è obbligatorio, per coloro che intendono detenere archivi magnetici o cartacei, inoltrare al Garante per la protezione dei dati personali la richiesta di autorizzazione;

è obbligatorio chiedere l'autorizzazione scritta all'interessato, se il trattamento o la conservazione riguardano i così detti « dati sensibili », vale a dire informazioni di carattere sanitario, religioso, eccetera;

la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » prevede delle ragionevoli eccezioni a questo obbligo;

sono esentati tutti coloro che detengono o trattano dati sensibili in ragione di un obbligo previsto dalla legge;

il provvedimento non dovrebbe quindi riguardare i « medici di famiglia » o di « fiducia », che infatti possono detenere un archivio contenente la situazione sanitaria dei singoli pazienti;

l'associazione medica « Evoluzione medica » di Milano ha inviato, in data 25 novembre 1997, una lettera al Garante per la protezione dei dati personali dove esprime il proprio stupore riguardo a

quanto letto sul comunicato stampa diffuso dall'ufficio del Garante in data 30 giugno;

in questo scritto, inviato come risposta ad un quesito espresso dalla Federazione degli Ordini dei medici, si dice che è sempre necessario chiedere il consenso scritto ai pazienti, in quanto il medico di famiglia si trova a dover trattare dei così detti « dati sensibili »;

da quanto dichiarato dall'onorevole Rodotà i medici di fiducia si ritroverebbero in una spiacevole situazione;

non sempre il medico riesce ad ottenere, in tempi ragionevolmente rapidi, il consenso scritto; deve però obbligatoriamente conservare la cartella personale del paziente;

risulta curioso che in base alla legge sopracitata, all'articolo 12 comma g) il consenso non debba essere richiesto quando: « è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere »;

secondo il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 « Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613 (Accordo collettivo nazionale per la Disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta) i medici di fiducia hanno compiuto la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso esclusivo del medico, che consenta al medico di collaborare con l'azienda ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali —:

se non ritenga necessario ed urgente, alla luce di quanto sopra esposto, emanare una circolare interpretativa in materia che renda possibile ai medici di assistenza primaria, di fiducia o di famiglia e di pediatria di libera scelta, di svolgere, nel rispetto

della legge, la loro attività con la dovuta serenità salvaguardando i diritti dei loro pazienti. (4-14995)

NEGRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Gardone Riviera in provincia di Brescia è stato sottoposto ultimamente all'attenzione dell'opinione pubblica locale per fatti riguardanti interventi di modifica del territorio per gran parte sottoposto a vincoli derivati della legge n. 1089, del 1939;

anche i monumenti di Brescia recentemente sono stati oggetto di sopralluogo della sovrintendenza ai beni culturali di Brescia, che ha riscontrato una cementificazione selvaggia del territorio;

nell'arco di pochi mesi sono stati presentati ben 15 esposti alla procura di Brescia che denunciano irregolarità ed abusi sul territorio, per i quali non risulta siano stati adottati i dovuti provvedimenti —:

se non ritenga doveroso ed urgente attivarsi, al fine di conoscere quali indagini abbia avviato la procura di Brescia e quali esiti siano stati raggiunti. (4-14996)

NEGRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 244 del 21 febbraio 1963, all'articolo 11 istituisce l'obbligo di apporre sui certificati medici una speciale marca Enpam del costo di lire cinquecento, il cui onere è a carico del certificando;

la marca non viene sempre apposta sui certificati visto che privati, assicurazione e perfino enti pubblici accettano i certificati privi di tale marca;

la presenza della marca, infatti, è obbligatoria per la legge, ma se il certificato ne è privo esso non perde il suo valore legale;

la somma richiesta per la cosiddetta marca Enpam risulta irrisoria e rappresenta solo un ulteriore aggravio delle pro-

cedure burocratiche che appesantiscono il quotidiano rapporto tra medico e paziente;

inoltre, in base al Regolamento che disciplina il fondo di Previdenza Generale approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 22 giugno 1990, (poi modificato il 23 ottobre 1993) ed in base alla deliberazione del Consiglio nazionale dell'Enpam del 27 gennaio 1996 (successivamente ratificata dai ministeri vigilanti, e cioè dal ministero del lavoro e dal ministero del tesoro), il medico versa annualmente il 12,50 per cento dei propri profitti liberoprofessionali alla propria Cassa Mutua e cioè all'Enpam;

è da evidenziare che le altre categorie professionali (avvocati, commercialisti, geometri, eccetera) sulle fatture da loro emesse applicano una percentuale del due per cento a carico del cliente —:

se non reputi necessario intervenire perché sia modificata la normativa attuale affinché venga abolito l'obbligo di apporre la marca Enpam sui certificati al fine di snellire le procedure burocratiche, sempre tanto disagevoli, che riguardano sia medici che pazienti;

se non ritenga doveroso e necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intraprendere iniziative per rivedere la normativa attuale in materia di fatturazione delle prestazioni mediche affinché possa essere resa obbligatoria la corresponsione di una percentuale (ad esempio del due per cento) a carico del paziente, tenendo presente che questa soluzione è quella più comunemente utilizzata dalle altre categorie professionali. (4-14997)

NEGRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il laboratorio chimico speciale per i tessili della dogana di Como dovrebbe essere trasferito a Milano, poiché l'attività del laboratorio si svolge in locali ritenuti inadeguati alle norme di sicurezza;

il laboratorio chimico risulta essere in grado di svolgere servizi in tempi reali, sia per quanto concerne l'analisi dei prodotti tessili, sia per la necessaria operatività doganale al confine con un Paese extra Cee;

la movimentazione merci svolta presso il laboratorio chimico di Como, è infatti tale da giustificare il mantenimento della struttura in ambito comasco, tenuto conto che a livello interregionale vengono svolte annualmente analisi su circa 3000 campioni di merci, di cui 2000 per l'area comasca e limitrofa;

se dovesse essere ritenuto necessario uno spostamento, la collocazione adeguata potrebbe essere presso i locali della dogana di Ponte Chiasso, resi liberi a seguito del trasferimento degli uffici doganali nel nuovo complesso di Brogeda —:

se non ritenga urgente attivarsi per convocare, presso il suo ministero, un incontro congiunto fra tutte le parti in causa, al fine di decidere quale sia la migliore ubicazione per il laboratorio chimico di Como. (4-14998)

SELVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la sanità in Italia assorbe circa 130 mila miliardi, di cui 100 mila di spesa pubblica;

globalmente, in rapporto al Pil, il costo della sanità in Italia incide per il 7,2 per cento (mentre la componente pubblica rappresenta il 5,4 per cento del Pil) ponendo il nostro Paese nella fascia medio-bassa fra i Paesi più sviluppati;

il sistema sanitario non garantisce nella sostanza l'equità prevista nella riforma degli anni settanta;

l'efficienza del sistema e la qualità delle prestazioni risultano scarse e soprattutto « bloccate » da un'offerta pubblica refrattaria al cambiamento e protetta dal monopolio;

lo Stato invece che operare una corretta azione di regolamentazione e di controllo, gestisce direttamente — attraverso apparati amministrativi — l'erogazione e la produzione del servizio mantenendo il monopolio della gestione e delle risorse finanziarie;

la riforma avviata dal Governo Amato ed attuata negli anni 1992-1993 non è riuscita ad incidere nella sostanza dei problemi;

le misure « tampone » degli ultimi anni, dettate unicamente da esigenze di cassa, non sono intervenute sulla causa di fondo dello squilibrio fra risorse e costi del sistema pensionistico;

il fatto di avere una spesa sanitaria privata crescente e tra le più alte d'Europa è in contraddizione con l'aver optato per un sistema pubblico teoricamente universalistico: il servizio sanitario nazionale rappresenta, in sostanza, un esempio di Welfare residuale che crea di fatto una sanità di serie A per i ricchi ed una di serie B per gli altri —:

se non sia giunto il momento di separare nettamente i ruoli e le figure di chi governa, regola e controlla il sistema stesso, di chi finanzia i produttori delle prestazioni sanitarie e di chi produce appunto tali prestazioni;

se non occorra rompere il monopolio pubblico nella gestione delle risorse finanziarie, raccolte attraverso la fiscalità generale, consentendo ad enti e soggetti, sia pubblici sia privati, di gestire le risorse finanziarie destinate alla copertura sanitaria pubblica lasciando che sia il cittadino a scegliere quello di sua fiducia. (4-14999)

CANGEMI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le cinquantaquattro famiglie di ferroviari e pensionati delle ferrovie che abitano in tre palazzine, site in Via Padova nella città di Messina, costruite dalle ferrovie

dello Stato nel 1984, subiscono da tempo le conseguenze di un atteggiamento profondamente inopportuno della società Metropolis che gestisce per conto delle ferrovie dello Stato questi alloggi;

basti pensare che essi hanno dovuto attendere due anni perché fossero corretti gli affitti sfavorevoli agli inquilini che, sul contratto di locazione, presentavano un evidente errore nella valutazione delle superfici degli appartamenti;

inoltre, da tempo, gli inquilini della palazzina B chiedono l'esecuzione di numerose riparazioni straordinarie senza rilevare una positiva risposta alle loro richieste;

i funzionari della società hanno ignorato anche iniziative legali assunte con il tramite delle associazioni degli inquilini —

se non si intenda intervenire affinché l'atteggiamento descritto muti profondamente e le legittime istanze degli inquilini trovino opportuna accoglienza. (4-15000)

GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Asl CE2 ha bandito un concorso pubblico per la copertura di posti a dirigente responsabile di tutti i distretti sanitari dell'azienda retti allo stato attuale da sanitari che non hanno titolo specifico;

il direttore generale dell'Asl CE2, con nota n. 44441 del 30 ottobre 1997, chiedeva all'assessorato regionale della Campania la designazione di un componente per la commissione per un concorso pubblico di dirigente responsabile di distretto di competenza dell'assessorato regionale;

in data 9 dicembre 1997, con nota n. 049074, il direttore generale dell'Asl CE2 inviava un sollecito all'assessorato regionale campano per la designazione di detto componente di competenza;

a tutto il 18 gennaio 1998 non è ancora pervenuta all'Asl CE2 nessuna designazione;

la mancata designazione di un componente della Commissione, oltre ad evidenziare palese ed inequivocabile inefficienza da parte dell'assessorato, ostacola di fatto l'ottimizzazione dei servizi sanitari su un territorio socialmente degradato e con distretti sanitari poco efficienti —

se non intenda verificare quali siano i motivi per i quali l'Assessorato regionale alla sanità della Campania ritarda la designazione di un componente della Commissione per l'avviso pubblico di dirigente responsabile di distretti per l'Asl CE2, come intenda adoperarsi per una rapida soluzione del problema. (4-15001)

MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Novara è stata aperta un'inchiesta giudiziaria relativa alla gestione comunale delle mense scolastiche;

da alcune registrazioni telefoniche (informali) sarebbe emerso che il sindaco di Novara sarebbe stato al corrente delle irregolarità sulla gestione delle mense scolastiche molto prima della denuncia alla procura;

il procuratore capo di Novara ha pubblicamente sostenuto che, pur ammettendo che suddetto ritardo sia reale, questo non costituirebbe reato;

il ritardo nella denuncia del sindaco è un atto gravissimo e meritevole di un'inchiesta seria ed obbiettiva —

se non ritenga urgente l'apertura di un'inchiesta per chiarire le reali motivazioni del ritardo del sindaco di Novara nel denunciare lo scandalo delle mense considerato che potrebbero costituire presupposto per l'esercizio dei propri poteri di controllo. (4-15002)

TURRONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 dicembre 1996 il cesenate Claudio Capellini in servizio militare di

leva presso la compagnia Genio guastatori — Brigata Folgore — di Livorno è deceduto a seguito di un lancio cosiddetto « a uscita rapida » in località Altopascio (Lucca);

le notizie riportate dagli organi di informazione hanno evidenziato come la morte del giovane non sia stata causata dalla mancata apertura del paracadute, quanto dal trauma contorsivo cervicale da strangolamento causato dalla fune di vincolo che collega il paracadute al gancio dell'aereo;

il decesso segue, in ordine di tempo, quello degli allievi paracadutisti Fabrizio Falcioni, avvenuto il 26 ottobre 1995, e Claudio Triches, avvenuto il 15 luglio 1994, sempre a seguito di aviolanci « a uscita rapida » e nel caso di Triches per le stesse cause che sarebbero a fondamento della morte di Claudio Capellini;

a tutt'oggi la famiglia di Claudio Capellini è in attesa di conoscere la verità sulla morte del figlio;

se non ritenga di fornire tutte le informazioni sugli sviluppi della vicenda che ha visto la morte dell'allievo paracadutista Claudio Capellini;

se non ritenga di dover accertare eventuali responsabilità per la mancanza di una tempestiva e qualificata presenza dei soccorsi al momento del lancio;

se non ritenga di dover accertare al più presto le responsabilità per quanto riguarda il reiterato utilizzo di una tecnica di lancio che in passato si è dimostrata pericolosa e letale, e per garantire che le attività di lancio siano effettivamente rese più sicure ed il più possibile prive di rischi per i giovani paracadutisti. (4-15003)

BARTOLICH. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Aeroporto di Malpensa rappresenta una risposta importante, dal punto di vista economico ed occupazionale, per un ter-

ritorio che da circa quindici anni è interessato da un processo di deindustrializzazione;

per ragioni di sicurezza, di impatto ambientale e di qualità della vita, i cittadini di Somma Lombarda, di Arsago Semprio, di Casorate Sempione riuniti in vari comitati, hanno più volte sollecitato il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente ad intervenire sulle seguenti problematiche:

a) servitù aeroportuali: l'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa è avvenuto in difformità dalle prescrizioni contenute nella legge n. 58 del 4 febbraio 1963; esistono infatti ostacoli naturali e di edificazioni preesistenti sui sentieri di avvicinamento, di mancato avvicinamento, e i sentieri di decollo comportano rischi di sorvolo dei centri abitati in cui risiedono circa 30.000 persone;

b) valutazione di impatto ambientale: l'ultimo studio approfondito di impatto ambientale risale al 1986, studio oggi inadeguato in quanto redatto sulla realizzazione della prima fase del progetto e non sull'opera completa, e su un volume di traffico passeggeri di 12 milioni l'anno, anziché dei 20 milioni previsti per l'anno 2000;

c) inquinamento acustico e atmosferico: nel 1982, il Politecnico di Milano, ha condotto uno studio nei mesi estivi registrando un tasso di inquinamento acustico con medie giornaliere di oltre 90 decibel e punte di oltre 100 decibel. A distanza di quattordici anni, nel 1986 il comune di Somma Lombardo ha effettuato analoghi rilievi che, in linea di massima, confermano le rilevazioni del 1982. L'Amministrazione provinciale di Varese ha approvato un progetto per il monitoraggio costante, la strumentazione, non ancora a regime, sarà funzionante probabilmente nel corso del 1998;

d) rotte aeree e procedure di decollo: attualmente le procedure di decollo, in vigore dal 20 giugno 1996, consentono l'utilizzo di entrambe le piste, in entrambe le direzioni tanto per il decollo quanto per l'atterraggio, anche se di norma il traffico

si svolge da Sud a Nord. Per motivi meteorologici per distribuzione del traffico o, su specifica richiesta del pilota, il traffico può svolgersi da Nord a Sud. In realtà, anche con il rispetto delle procedure, alcune zone degli abitati di Somma Lombardo e di Arsago Seprio sono sorvolate direttamente a bassa quota;

c) permeabilità spazio aereo dell'aeroporto militare di Cameri: con nota del 9 ottobre 1996, il presidente del comitato Sommesse Malpensa 2000, proponeva all'allora Ministro dei lavori pubblici, Antonio Di Pietro, di valutare la possibilità di ottenere la permeabilità dello spazio aereo di rispetto della zona dell'Aeroporto militare di Cameri, consentendo così il sorvolo di aerei civili in spazio aereo militare, e l'arretramento verso Sud della testata della Pista n. 2 (Ovest), da ottenere acquisendo la disponibilità dell'area necessaria nella zona militare a sud del campo —:

quali provvedimenti il Ministro dell'ambiente intenda assumere per limitare il tasso di inquinamento atmosferico e acustico nelle zone abitate di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione;

se i Ministri dei lavori pubblici e della difesa abbiano valutato la proposta di consentire la permeabilità dello spazio aereo e la riduzione della zona militare dell'aeroporto di Cameri;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia valutato la possibilità di prevedere la maggior parte dei decolli dalla pista n. 2, di accostata a sinistra di 24 gradi minimo da fine pista, seguita da virata a sinistra, in modo da limitare il sorvolo delle zone abitate;

se il Governo non ritenga opportuno istituire una conferenza di servizi permanente tra i ministeri interessati ed i rappresentanti degli enti locali. (4-15004)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°

dicembre 1993, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1948, n. 482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di *handicap*, previo tirocinio pre-lavorativo;

in risposta al quesito presentato al ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione provinciale del lavoro di Napoli, il dirigente reggente per le politiche dell'impiego, con lettera protocollo 7492 del 22 ottobre 1997, ha trasmesso l'elenco dei nominativi degli iscritti — portatori di *handicap*, con a fianco indicato il punteggio ai fini dell'avviamento presso le pubbliche amministrazioni;

tale elenco risulta essere composto da 24 persone con vari titoli di studio che, dall'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sino alla data odierna, non risultano ancora essere stati assunti, previo tirocinio pre-lavorativo per l'individuazione delle professionalità da svolgere, da alcun ente pubblico —:

se non ritenga opportuno provvedere con urgenza a dare alle amministrazioni pubbliche interessate disposizioni per l'immediata applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1993. (4-15005)

DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, la legge 2 aprile 1965, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, obbliga le pubbliche amministrazioni che occupano almeno 36 dipendenti ad assumere in ruolo appartenenti a determinate categorie protette (invalidi civili, privi di vista, non udenti, profughi, coniuge

superstite e figli di vittime del terrorismo, ecc.), entro i limiti e con le modalità previste dalla stessa legge;

l'Istat, pur dovendo riservare il 40 per cento della consistenza del profilo di « ausiliario tecnico » della propria pianta organica, che è pari a 100 unità, a disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla suddetta legge, presenta ad oggi in organico solo 20 riservatari;

sollecitato dal sindacato USI-ricerca ad avviare le procedure di rito per l'assunzione degli ulteriori 20 riservatari, l'ISTAT ha replicato comunicando allo stesso sindacato che non solo non intende effettuare alcuna assunzione di personale appartenente alle categorie protette, ma che si sta attivando per ridurre drasticamente la dotazione organica del summenzionato profilo di « ausiliario tecnico » per eliminare, in tal modo, la « deficienza » segnalata -:

se il comportamento dell'ISTAT sia conforme allo spirito e alla ratio della citata legge n. 482 del 1968 o se, invece, non rappresenti una palese, quanto ingiustificata, discriminazione nei confronti di cittadini meno fortunati di altri;

in quest'ultimo caso, quali iniziative si intendono intraprendere per indurre il predetto ISTAT ad assumere, attraverso il competente ufficio di collocamento, i venti disoccupati appartenenti alle categorie protette;

se risulti che le mansioni ascrivibili al citato profilo di « ausiliario tecnico » (come, ad esempio, servizio di portineria, di anticamera, di smistamento, selezione e consegna di posta e modellame vario) vengano in gran parte affidate dall'Istat a ditte esterne, a tariffe tutt'altro che economiche, e se risulti, altresì, che nel caso della vigilanza privata, alla quale da tempo l'ente di Via Balbo in Roma ricorre per sopperire alla cronica carenza di personale ausiliario da adibire al servizio di portineria, il costo per vigile superi addirittura i sette milioni di lire al mese, sufficienti a

garantire lo stipendio mensile lordo ad almeno tre « ausiliari tecnici ». (4-15006)

FONTAN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 23 della legge n. 9 del 1991 disciplina la libera circolazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate all'interno di consorzi fra imprese, autorizzati mediante apposito provvedimento ministeriale;

tali autorizzazioni sono propedeutiche alla stipula, fra i medesimi consorzi e l'Enel, di apposite convenzioni sulla base di convenzioni tipo di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1992;

ultimamente l'Enel, che partecipa all'istruttoria ministeriale riguardante l'autorizzazione di cui all'oggetto con propri pareri, non solo esprime sempre parere negativo, ma si rifiuta di stipulare le convenzioni previste dalla legge sulla base di valutazioni unilaterali e creando di fatto disparità di trattamento fra soggetti privati (singoli o consorziati) che in diversi periodi dalla data di entrata in vigore della normativa in oggetto, hanno ottenuto le autorizzazioni di cui sopra e stipulato le relative convenzioni con l'Enel Spa;

molti di tali soggetti, che si sono vista negata l'autorizzazione ministeriale, si stanno rivolgendo all'autorità giudiziaria (amministrativa e ordinaria) e alle autorità competenti (Antitrust e Authority per l'energia) ai fini di veder tutelati e propri diritti e interessi legittimi a fronte di atteggiamenti così apertamente discriminatori assunti dal Mica e di posizione dominante di Enel Spa seppur in presenza di puntuali disposizioni di legge -:

se il Ministro interrogato intenda fornire:

a) copia o comunque elenco completo dei provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 23 della legge n. 9 del 1991 e s.m., adottati fino alla data odierna e compren-

denti date, soggetti, tipologia di impianto di produzione (fonte rinnovabile o assimilata), località, eccetera;

b) copia o comunque elenco completo dei provvedimenti di negazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 della legge n. 9 del 1991 e s.m. adottati fino alla data odierna e comprendenti date, soggetti, tipologia di impianto di produzione (fonte rinnovabile o assimilata), località, ecc. con le relative motivazioni di negazione;

c) elenco degli atti convenzionali, fra i soggetti consortili autorizzati ed Enel S.p.A., collegati alle autorizzazioni ministeriali di cui alla precedente lettera a) suddivisi per tipologia convenzionale (scambio, vettoriamento, massa di energia, ecc.) comprendenti, date soggetti, tipologia di impianto di produzione (fonte rinnovabile o assimilata), località, ecc.;

qualora l'orientamento del Ministro interrogato in ordine al problema riguardante la possibilità da parte di singoli imprenditori industriali, seppure, raggruppati in Consorzio, di richiedere e ottenere dal soggetto concessionario Enel Spa, lo scambio e/o il vettoriamento di potenza ed energia elettrica prodotte *pro quota* da impianti consortili da fonte rinnovabile, senza libera circolazione dell'energia all'interno del soggetto consortile stesso di cui all'articolo 23, al fine di poterla utilizzare nel proprio singolo impianto industriale, con acquisto «individuale» dell'energia mancante e cessione «individuale» di quella eccedente. (4-15007)

BERTUCCI. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

molti comuni della regione Marche duramente colpiti dal sisma dell'autunno 1997, sono stati inspiegabilmente esclusi dalla fascia A, relativa ai comuni disastriati, e di conseguenza sono stati esclusi dagli interventi connessi a tale classificazione —:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente rivedere la delimitazione

della fascia A, considerando con maggiore attenzione l'entità dei danni subiti da molti comuni esclusi, con particolare riferimento ai comuni di San Severino, Tolentino, Treia, Cingoli, Apiro, Sarnano, San Ginesio, Serrapetrona, che risultano semidistrutti. (4-15008)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 gennaio 1998 in zona Punta della Campanella nel territorio del comune di Massalubrense (NA), in prossimità della Punta, veniva installata, su disposizione della sezione demanio della Marina Militare, una rete metallica con relativo cancello sul sentiero che ad essa conduce;

sulla rete venivano affissi cartelli di colore giallo con la dicitura «Zona militare divieto di accesso — sorveglianza armata»;

il giorno successivo la Polizia municipale di Massalubrense, su disposizione del Sindaco, apponeva i sigilli a tale opera ritenendola abusiva, in quanto il sentiero su cui insiste il cancello è di proprietà comunale;

al comune di Massalubrense non era pervenuta nessuna comunicazione, né richiesta di autorizzazione, riguardante la realizzazione di tale opera;

la recinzione ed il cancello impedirebbero l'accesso alla parte estrema della Punta, di notevole pregio naturalistico, storico e archeologico, meta segnata da guide turistiche ed escursionistiche internazionali;

la zona è sottoposta a vincolo archeologico e, secondo alcune segnalazioni, i paletti di sostegno della rete sarebbero stati piantati sui resti di una antica villa romana;

l'area in questione è parte integrante del Parco regionale dei Monti Lattari, previsto dalla legge regionale Campania, 1° settembre 1993, n. 33;

la Marina militare ha giustificato l'interdizione dell'accesso con la pericolosità della zona per la presenza di un radio-faro automatizzato e non presidiato, e l'accertata pericolosità della zona per l'incolumità di possibili visitatori;

l'interdizione riguarderebbe l'intera zona e non solo l'area circostante il radio-faro e anziché apporre la minaccia di vigilanza armata, si sarebbe potuto optare per semplici cartelli indicanti pericolo;

l'area in questione rientra nell'elenco dei beni dismissibili di cui alla legge n. 662 del 1996, in quanto dichiarata « non più necessaria » per l'Amministrazione della difesa —:

se sia a conoscenza della vicenda esposta in premessa;

se non ritenga opportuno verificare se vi siano rischi per la pubblica incolumità in caso negativo, se non ritenga di dare immediate disposizioni alla sezione demanio della Marina militare per il ripristino del sentiero di Punta Campanella.

(4-15009)

BERTUCCI. — *Ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, dei beni culturali ed ambientali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la città di Camerino, sede storica di una prestigiosa università, ha subito danni gravissimi dal sisma dell'autunno del 97 e ha visto per questa causa una ridotta agibilità della propria università che ha determinato un calo delle iscrizioni e delle frequenze;

questo fenomeno sta avendo evidentemente anche pesanti ricadute negative di carattere economico, in quanto un cespite fondamentale della città è costituito proprio dalla presenza di una numerosa popolazione studentesca;

gli interventi fino ad oggi realizzati sono disorganici e scoordinati, e tali da

non determinare un sollievo significativo ai disagi della popolazione ed un sostanziale miglioramento delle condizioni dell'attività universitaria —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile intervenire con provvidenze specifiche e mirate al fine di consentire una piena e pronta ripresa dell'attività universitaria, nonché l'agibilità di quella parte del patrimonio edilizio danneggiato che risulti agevolmente recuperabile.

(4-15010)

DEL BARONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

del tutto inopinatamente la clientela di Lacco Ameno, fiorente comune dell'isola di Ischia, è stata avvertita che « temporaneamente » l'agenzia postale del paese veniva allocata presso l'agenzia di Forio;

si informava inoltre che sempre a Forio sarebbero stati espletati tutti i servizi compreso quello di recapito e consegna degli oggetti inesitati;

il fatto incredibile faceva dimenticare la lontananza di vari chilometri tra Forio e Lacco Ameno, ed il danno che la popolazione in genere, e quella anziana in particolare, all'epoca del ritiro delle pensioni, avrebbe subito —:

se il Ministro non intenda rapidissimamente ridare agli abitanti di Lacco Ameno il loro ufficio postale, non fosse altro che per farli continuare ad essere cittadini italiani a tutti gli effetti.

(4-15011)

SANTANDREA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la recente legge sulla *privacy* autorizza, previo nulla osta dell'apposito garante, la raccolta e la trattazione di dati definiti « sensibili » per la gestione dei rapporti di lavoro;

in data 18 novembre 1997 l'azienda ospedaliera di Bologna « S. Orsola-Malpighi » inoltrava ai propri dipendenti una comunicazione in cui si preannunciava una raccolta di informazioni riguardanti i dati personali di cui sopra;

oltre a semplici e scontate notizie anagrafiche, nella lettera venivano specificatamente richiesti ai dipendenti l'eventuale adesione ad un partito politico, l'appartenenza a confessioni religiose e le proprie convinzioni filosofiche;

in aggiunta, l'ente ospedaliero bolognese ha richiesto ai propri dipendenti di comunicare notizie inerenti la propria sfera sessuale;

per stessa ammissione dell'estensore della richiesta, i dati che l'ente pubblico chiede di conoscere non sono a proprio uso esclusivo, ma possono essere ceduti a terzi soggetti — sia pubblici che privati — tra cui Prefettura, aziende di servizi ed enti religiosi adducendo non meglio specificate necessità di funzionamento dell'azienda;

data la natura dei dati richiesti, questi non sembrano essere in alcun modo necessari alla gestione del rapporto di lavoro;

viste le richieste fatte dall'ente ai propri dipendenti, più che di questionario

sembra di essere in presenza di una schedatura politica, religiosa e sessuale —:

se non ritengano che le richieste avanzate esulino dagli scopi cui, secondo l'ente ospedaliero S. Orsola-Malpighi, risponde la raccolta dei dati citata (erogazione stipendi, permessi, ferie e simili), e se comunque non ravvisino un'eccedenza di informazioni, che appare sospetta in quanto può agevolare comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro a seconda delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche;

se, a fronte dell'atteggiamento assunto dall'azienda ospedaliera, che appare ricattatorio considerato che viene minacciata l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di mancata comunicazione, anche parziale, dei dati sensibili richiesti, non ritenga di doversi adoperare perché siano tutelati diritti fondamentali dei cittadini. (4-15012)

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Melandri ed altri n. 1-00229, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 14 gennaio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Leoni e Leccese.